

RACCOLTA DEI FUNGHI NEL VENETO

Normativa Enti competenti Disposizioni attuative



Edizione curata dalla

DIREZIONE TURISMO
UO Politiche per lo sviluppo turistico della montagna
Via Torino 110
30174 - Mestre (VE)
tel. 041/2795464

turismo@regione.veneto.it sviluppomontano@regione.veneto.it

http://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/economia-e-sviluppo-montano

Versione novembre 2018

SOMMARIO

DI	SCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI	
•	Cosa serve per andare a funghi	1
•	Chi rilascia il titolo per la raccolta	1
•	Validità e costo del titolo per la raccolta	2
•	Per chi non è necessario il titolo per la raccolta	2
•	Autorizzazioni speciali	2
•	Limiti di raccolta	3
•	Modalità di raccolta	3
•	Giornate di raccolta	4
•	Divieti di raccolta	4
•	Sanzioni amministrative	5
Co	DMMERCIALIZZAZIONE	
•	Idoneità al riconoscimento dei funghi	7
•	Modalità di accesso all'esame	7
E١	ITI COMPETENTI	
•	Unioni montane/Comunità montane (elenco)	9
•	Unioni montane/Comunità montane (cartografia)	10
•	Provincie	11
•	Parchi	11
•	Veneto Agricoltura (demanio regionale)	11
•	Regole	11
No	DRMATIVA E DOCUMENTAZIONE	
•	L.R. 19 agosto 1996, n. 23	14
•	D.G.R. 2 maggio 2012, n. 739	23
•	Funghi velenosi o tossici	29

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI

COSA SERVE PER ANDARE A FUNGHI

E' necessario avere il titolo per la raccolta accompagnato da documento di identità in corso di validità.

Il titolo per la raccolta è costituito da una semplice ricevuta di versamento di un contributo il cui ammontare è stabilito dagli enti incaricati.

Il titolo per la raccolta può essere rilasciato solo ai soggetti con **età non inferiore a 14 anni**. Ai minori di 14 anni è comunque consentita la raccolta purchè accompagnati da persona munita di titolo per la raccolta.

CHI RILASCIA IL TITOLO PER LA RACCOLTA

Le **Unioni montane/Comunità montane** rilasciano il titolo per la raccolta dei funghi in tutto il territorio di propria competenza e per l'intero territorio comunale nel caso di comuni parzialmente montani.

Nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, il rilascio spetta all'ente gestore del parco.

Nel rimanente territorio il titolo è rilasciato dalle Provincie.

Nel territorio appartenente alle **Regole** il titolo è rilasciato dal Presidente della Regola o da un suo delegato.

Nei territori appartenenti al **demanio regionale**, il titolo è rilasciato da Veneto Agricoltura.

Nei territori dei parchi naturali nazionali, insistenti sul territorio regionale, trova applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore.

VALIDITÀ E COSTO DEL TITOLO PER LA RACCOLTA

Il titolo per la raccolta può essere:

- giornaliero
- settimanale
- mensile
- annuale.

Ha validità nel solo ambito territoriale di competenza dell'Ente che lo ha rilasciato (Unioni montane/Comunità montane, Province, Enti Parco, Veneto Agricoltura, Regole).

Il suo ammontare può variare da € 5,00 a € 75,00.

PER CHI NON È NECESSARIO IL TITOLO PER LA RACCOLTA

Sono esentati dal titolo per la raccolta

- i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari
- i regolieri
- gli aventi diritto di uso civico per la raccolta nei rispettivi fondi.

Al fine di consentire i controlli, tali soggetti devono dimostrare tramite atto di pubblica notorietà, oppure autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione.

AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Le autorizzazioni speciali previste per scopi determinati (studi, mostre, seminari e altre manifestazioni di interesse micologico e naturalistico) sono rilasciate dal Presidente della Giunta regionale.

Tali autorizzazioni non possono avere validità superiore all'anno e possono essere rilasciate anche per brevi periodi antecedenti alcune delle attività di cui sopra (mostre, seminari, ecc.) previa valutazione da parte della Direzione regionale competente.

Entro il 31 dicembre di ogni anno è necessario produrre idonea relazione sulle attività svolte.

Gli ispettori micologici di cui al Decreto 29/11/96, n. 686 attualmente dipendenti dalle ULSS che, per studi e ricerche attinenti ai compiti d'ufficio loro assegnati, intendono chiedere il rilascio dell'autorizzazione speciale devono far produrre la domanda dall'ULSS di competenza.

LIMITI DI RACCOLTA

La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a **Kg. 3**, di cui non più di **Kg. 1** delle seguenti specie:

- 1. AGROCYBE AEGERITA (Pioppini)
- 2. AMANITA CAESAREA (Ovoli)
- 3. BOLETUS gruppo edulis (Porcini)
- 4. CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo)
- 5. CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio)
- 6. CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla)
- 7. CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo)
- 8. CLITOCYBE GEOTROPA
- 9. CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto)
- 10. MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo)
- 11. MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola)
- 12. POLYPORUS poes caprae
- 13. TRICHOLOMA gruppo terreum (morette)
- 14. RUSSULA VIRESCENS (verdone)

MODALITÀ DI RACCOLTA

La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne.

Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione.

Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.

È fatto obbligo ai cercatori di **pulire** sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in **contenitori rigidi ed aerati** atti a consentire la dispersione delle spore.

È vietato il danneggiamento volontario dei funghi di qualsiasi specie.

GIORNATE DI RACCOLTA

Gli enti preposti determinano, su base annua, le giornate nelle quali è consentita la raccolta e l'eventuale diversificazione tra diverse categorie di soggetti.

I proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari non sono soggetti alle limitazioni delle giornate di raccolta relativamente ai soli fondi in proprietà o in possesso.

DIVIETI DI RACCOLTA

La raccolta di funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

- 1. nelle riserve naturali integrali;
- nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
- 3. nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale;
- 4. in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.

È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

- da € 50,00 a € 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo per la raccolta
- da € 78,00 a € 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita o in violazione delle limitazioni temporali disposte dalla Giunta regionale
- € 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita
- € 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita per la specie Armillaria mellea
- da € 52,00 a € 104,00 per ciascuna violazione ai seguenti divieti o prescrizioni: la raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie; per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza; è vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso
- da € 52,00 a € 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni sulle modalità di raccolta

Ogni violazione delle norme contenute nella L.R. 23/96, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco, innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza.

Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito, la confisca riguarderà solo l'eccedente, in caso invece di violazione alle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.

COMMERCIALIZZAZIONE

IDONEITÀ AL RICONOSCIMENTO DEI FUNGHI

La vendita dei funghi freschi spontanei e la vendita dei funghi porcini secchi sfusi è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate.

Per ottenere l'autorizzazione comunale (oggi sostituita da una Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA) i commercianti (titolari o preposti alla vendita) che desiderino vendere al dettaglio i funghi freschi spontanei e i porcini secchi sfusi sono soggetti all'obbligo di sostenere un esame di idoneità al loro riconoscimento (ai sensi del D.P.R. 376/95).

MODALITÀ DI ACCESSO ALL'ESAME

Per accedere all'esame è necessario presentare la domanda di ammissione all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere del Veneto (Via delle Industrie 19/d - Edificio Lybra - 30175 Venezia Marghera, tel. 0410999311, fax 0410999303, e-mail: unione@ven.camcom.it) su apposito modulo in carta semplice che potete scaricare dal sito web di Unioncamere o trovare presso gli uffici camerali.

Per maggiori informazioni consultare i seguenti siti


- per scaricare il modello di domanda [Unioncamere]
- per informazioni in merito all'esame di idoneità [Veneto Agricoltura]
- per scaricare la pubblicazione utile per la preparazione dell'esame [Veneto Agricoltura]

ENTI COMPETENTI

LE UNIONI MONTANE/COMUNITÀ MONTANE NEL VENETO


	Unione montana (UM)/Comunità montana (CM)	Indirizzo	Telefono
1	UM AGORDINA	Via IV Novembre, 2 - AGORDO (BL)	Tel. 0437/62390
2	UM ALPAGO	Piazza Papa Luciani, 7 - PUOS D'ALPAGO (BL)	Tel. 0437/454358
3	UM CADORE-LONAGARONESE- ZOLDO	Piazza 1° Novembre, 1 - LONGARONE (BL)	Tel. 0437/577711
4	UM VAL BELLUNA	Via dei Giaridni, 17 - SEDICO (BL)	Tel. 0437/852896
5	UM BELLUNESE BELLUNO-PONTE NELLE ALPI	Via Psaro, 21 BELLUNO	Tel. 0437/940283
6	UM CENTRO CADORE	Via Cima Gogna, 2 AURONZO DI CADORE BL	Tel. 0435/9888
7	UM COMELICO E SAPPADA	Via Dante Alighieri, 3 - S. STEFANO DI CADORE (BL)	Tel. 0435/420117
8	UM FELTRINA	Viale C. Rizzarda, 21 FELTRE (BL)	Tel. 0439/302671
9	UM DELLA VALLE DEL BOITE	Via Frate Tomaso De Luca, 5 BORCA DI CADORE (BL)	Tel. 0435/482449
10	UM DEL GRAPPA	Via IV Novembre 31 CRESPANO DEL GRAPPA (TV)	Tel. 0423/53036
11	UM MONFENERA PIAVE CESEN	c/o Comune di Vidor	
12	UM DELLE PREALPI TREVIGIANE	Via Vittorio Emanuele II, 67 - VITTORIO VENETO (TV)	Tel. 0438/554788
13	UM BALDO GARDA	Località Platano, 6 CAPRINO VERONESE (VR)	Tel. 045/6230877
14	CM DELLA LESSINIA	Piazza Borgo, 52 BOSCO CHIESANUOVA (VR)	Tel. 045/6799211
15	UM ALTO ASTICO	Via Europa, 22 - ARSIERO (VI)	Tel. 0445/740529
16	UM ASTICO	Piazza Mazzini, 18 BREGANZE (VI)	Tel. 0445/873607
17	UM MAROSTICENSE	c/o Comune di Marostica	
18	UM VALBRENTA	Piazza IV Novembre, 15 CARPANE' DI S. NAZARIO VI	Tel. 0424/99905
19	CM AGNO-CHIAMPO	Via Festari, 15 - VALDAGNO (VI)	Tel. 0445/423511
20	UM PASUBIO ALTO VICENTINO	Largo Fusinelle, 1 SCHIO (VI)	Tel. 0445/530533
21	UM SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI	Piazza Stazione, 1 ASIAGO VI	Tel. 0424/63700

LE UNIONI MONTANE/COMUNITÀ MONTANE NEL VENETO Cartografia



LE PROVINCIE NEL VENETO

Provincia	Recapito	Struttura competente
Città metropolitana di Venezia	041 2501845	Settore Agricoltura e Alimentazione
Provincia di Treviso	0422 656626	Settore Protezione civile, Caccia, Pesca, Agricoltura
La Nuova Provincia di Padova	049 8201872	Settore Agricoltura
Provincia di Rovigo	0425 386111	Servizio Vigilanza
Provincia di Vicenza	0444 908369	Servizio Pesca
Provincia di Verona	045 9288410	Settore Tutela Faunistico Ambientale



I PARCHI NEL VENETO

Parco	Recapito	Sito web
Parco nazionale Dolomiti Bellunesi	0439 3328	www.dolomitipark.it
Parco regionale Dolomiti d'Ampezzo	0436 2206	www.dolomitiparco.com
Parco regionale della Lessinia	045 6799211	www.parks.it/parco.lessinia
Parco regionale del fiume Sile	0422 321994	www.parks.it/parco.fiume.sile
Parco regionale dei Colli Euganei	0429 632911	www.parcocollieuganei.com
Parco regionale del Delta del Po	0426 372202	www.parcodeltapo.org

DEMANIO REGIONALE


Il demanio forestale regionale è gestito dall'Agenzia "Veneto Agricoltura". Esso comprende nove foreste in ambito montano:

CansiglioPiangrandeMalgoneraMonte BaldoValmontinaGiazzaDestra PiaveVal d'Adige

Sinistra Piave

Veneto Agricoltura
Viale dell'Università,14
35020 Legnaro (Pd),
Tel 049 8293711
www.venetoagricoltura.org

DISTRIBUZIONE DELLE REGOLE NELLA REGIONE DEL VENETO



NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI (1)

TITOLO I - Finalità

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina su tutto il territorio della Regione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del territorio regionale anche in conformità, per le zone montane, a quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

TITOLO II - Raccolta dei funghi

Capo I - Autorizzazione e limiti alla raccolta

Art. 2 - Titolo per la raccolta. (2)

- 1. Costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi la ricevuta di versamento di un contributo stabilito nel suo ammontare nei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 16:
- a) dalle comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza nonché nei comuni parzialmente montani;
- b) dalle province per la restante parte del territorio regionale, salvo quanto previsto dalle successive lettere c), d) ed e);
- c) dagli enti gestori, nei territori appartenenti al demanio regionale; d) dall'ente gestore del parco, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, limitatamente alle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale; nei territori dei parchi naturali nazionali, insistenti sul territorio regionale, trova applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore;
- e) dal presidente della regola nel territorio regoliero.
- 2. La ricevuta del versamento, accompagnata da documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
- 3. Sono esentati dal titolo di cui al comma 1 i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui al comma 1 possono altresì esentare dal titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla

legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

- 4. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al comma 3 devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l'esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
- 5. Gli enti di cui al comma 1 determinano su base annua:
- a) le giornate nelle quali è consentita la raccolta, da comunicare alla Giunta regionale e fatte salve le limitazioni temporali di cui all'articolo 6;
- b) le categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento, oltre a quelle previste dal comma 3.
- 6. Nell'ambito della disciplina dei divieti di raccolta di cui all'articolo 5, gli enti di cui al comma 1 possono definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi.

Art. 2 bis - Famiglie regoliere. omissis (3)

Art. 3 - Limiti di raccolta.

- 1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, (4) di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:
 - a) AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);
 - b) AMANITA CAESAREA (Ovoli);
 - c) BOLETUS gruppo edulis (Porcini);
- d) CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
 - e) CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);
 - f) CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla);
 - g) CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);
 - h) CLITOCYBE GEOTROPA;
 - i) CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);
 - j) MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);
- k) MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);
 - I) POLYPORUS poes caprae;
 - m) TRICHOLOMA gruppo terreum (morette);
 - n) RUSSULA VIRESCENS (verdone).
- 2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
- 3. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.

- 4. Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
- 5. È vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso.
- 6. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.

Art. 4 - Modalità di raccolta.

- 1. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
- 2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
- 3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
- 4. È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.
- 5. È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 5 - Divieti di raccolta.

- 1. La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
 - a) nelle riserve naturali integrali;
- b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
- c)nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
- d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.
- 1 bis. Nelle aree di particolare degrado forestale che insistono sul territorio regoliero e sulle terre di uso civico, le regole e le amministrazioni separate dei beni di uso civico possono chiedere alla Giunta regionale di vietare del tutto o in parte la raccolta di funghi. (5)
- 2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.

3. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

Art. 6 - Limitazioni temporali.

- 1. La Giunta regionale, sentiti gli enti di cui all'articolo 2 o su segnalazione degli stessi, (6) può ulteriormente disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.
- 2. La Giunta regionale può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione da Istituti scientifici universitari o dalle Associazioni micologiche, sentito il parere o su richiesta degli enti di cui all'articolo 2. (7)

Art. 7 - Corsi didattici.

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1993, n. 352, le Province, i Comuni, le Comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, convegni di studio e iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti della conservazione e della tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.

Capo II - Deroghe e raccolta a fini economici

Art. 8 - Autorizzazione speciale.

- 1. Il Presidente della Giunta regionale può rilasciare una speciale autorizzazione nominativa a titolo gratuito e a carattere temporaneo per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, docenti di scuole di ogni ordine e grado, valevole su tutto o parte del territorio regionale, ad esclusione delle zone ricadenti nei parchi naturali ove vi provvede l'ente gestore, per studi, mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, o per comprovanti motivi di ordine scientifico o didattico, nonché agli Ispettori micologici dipendenti dalle ULSS per studi e ricerche nell'esercizio delle loro funzioni. Tale autorizzazione ha validità per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile.
- 2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo le associazioni devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.
- 3. Alla fine di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono documentare le proprie attività e gli studi effettuati.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere revocata dal medesimo organo che l'ha rilasciata, per eventuali irregolarità commesse dal titolare della autorizzazione medesima.

Art. 9 - Deroghe per le zone montane.

1. Le Comunità montane, nei territori di competenza, sono delegate, su proposta dei Comuni, ad individuare apposite zone, da tabellarsi, ove i residenti possono effettuare la raccolta in deroga ai limiti di cui all'articolo 3, fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3 medesimo.

Art. 10 - Agevolazioni alla raccolta.

- 1. A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti agevolazioni:
 - a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
- b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3.
- 2. Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:
 - a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
 - b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;
 - c)soci di cooperative agro-forestali.

TITOLO III - Commercializzazione dei funghi

Art. 11 - Commercializzazione. (8)

- 1. L'autorizzazione comunale alla vendita dei funghi freschi spontanei e alla vendita dei funghi porcini secchi sfusi di cui agli articoli 2 e 7 del DPR 14 luglio 1995, n. 376 è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate.
- 2. Alla vendita dei funghi freschi spontanei e porcini secchi sfusi può essere adibito un istitore o un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 1; in questo caso alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.
- 3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le strutture territoriali competenti al riconoscimento dell'idoneità di cui al comma 1 e stabilisce le relative modalità.
- 4. La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita previa idonea certificazione di avvenuto controllo da parte delle Aziende ULSS, secondo le modalità esecutive di attuazione stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 32, lettera g), dello Statuto.
- 5. Per quanto non previsto nel presente Titolo, valgono le norme del DPR

TITOLO IV - Vigilanza e sanzioni

Art. 12 - Vigilanza.

- 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, provinciali e degli enti parco (9) agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42. (10)
- 1 bis. Ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, i regolieri e gli aventi diritto di uso civico, ove in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", possono svolgere attività di vigilanza di cui al comma 1. (11)
- 2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Art. 13 - Sanzioni amministrative. (12)

- 1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- a) da euro 50,00 a euro 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo di cui all'articolo 2;
- b) da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita ai sensi dell'articolo 2, comma 5 lettera a) o in violazione delle limitazioni temporali disposte ai sensi dell'articolo 6;
- c) euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall'articolo 3, comma 1;
- d) euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall'articolo 3, comma 1 per la specie armillaria mellea (chiodini);
- e) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'articolo 3, commi 3, 4 e 5;
- f) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'articolo 4;
- g) da euro 78,00 a euro 156,00 per la raccolta in zone di divieto di cui all'articolo 2, comma 6 e di cui all'articolo 5.

- 2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria in ipotesi di reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto sul posto innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, a enti o istituti di beneficenza.
- 3. In caso di reiterazione delle violazioni sanzionate ai sensi del comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata; si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della precedente violazione viene commessa un'altra violazione della stessa indole.
- 4. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.
- 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna violazione delle disposizioni della presente legge sono tra loro cumulabili.
- 6. Per l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e per l'irrogazione e l'introito delle relative sanzioni trovano applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e loro successive modificazioni.

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 14 - Istituzione Ispettorati micologici.

- 1. Presso ogni Unità locale socio sanitaria è istituito, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, un Ispettorato micologico con compiti di controllo micologico pubblico. In fase transitoria, l'Ispettorato può avvalersi della collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale.
- 2. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle Unità locali socio sanitarie medesime.

Art. 15 - Disposizioni esecutive di attuazione.

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge. (13)

Art. 16 - Introiti. (14)

1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00.

- 2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge sono corrisposte agli enti di cui all'articolo 2 nel cui territorio è commessa la violazione per una quota non inferiore al 70 per cento e sono destinate per la restante quota a coprire i costi sostenuti per l'esercizio delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative.
- 3. Gli enti di cui all'articolo 2 introitano le somme di cui al presente articolo, le destinano per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul loro utilizzo.

Art. 17 - Abrogazione.

- 1. Sono abrogati:
 - a) la legge regionale 15 novembre 1994, n. 66;
 - b) l'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6.

Art. 18 - Norma transitoria.

1. Le disposizioni di cui al Titolo II, (15) si applicano a partire dal 31 marzo 1997.

1bis Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, si applicano a partire dal 31 marzo 1999. (16)

2. Fino alla data di cui al comma 1, per la raccolta dei funghi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 e successive modifiche.

⁽¹⁾ L'articolo 9 della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 reca disposizioni transitorie che dispongono: "1. Le autorizzazioni e i permessi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge (18 febbraio 2012) conservano validità fino alla data di rispettiva scadenza.

^{2.} Nelle more della definizione, da parte degli enti di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 così come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, delle giornate nelle quali è consentita la raccolta ai sensi della lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, così come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, continua ad applicarsi il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge."

⁽²⁾ Articolo così sostituito da comma 1, articolo 1, legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7.

⁽³⁾ Articolo abrogato da comma 1, articolo 2, legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7; in precedenza articolo aggiunto da comma 3, articolo 27, legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.

⁽⁴⁾ Comma così modificato da comma 1, articolo 3, legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 che ha sostituito le parole "è limitata complessivamente a kg. 2" con le parole "è limitata complessivamente a kg. 3".

⁽⁵⁾ Comma aggiunto da art. 12 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.

⁽⁶⁾ Comma così modificato da comma 1, articolo 4, legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 che ha sostituito le parole ", sentiti gli enti di cui al comma 6 dell'articolo 2 o su segnalazione degli stessi," con le parole ", sentiti gli enti di cui all'articolo 2 o su segnalazione degli stessi,"

⁽⁷⁾ Comma così modificato da comma 2, articolo 4, legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 che ha

sostituito le parole ", sentito il parere o su richiesta delle Province, delle Comunità montane o dei Comuni interessati" con le parole ", sentito il parere o su richiesta degli enti di cui all'articolo 2".

- (8) L'art. 28 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 dispone che "Ai fini della realizzazione degli interventi diretti al riconoscimento dell'idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate da parte dei soggetti di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", la Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti alle strutture, dalla medesima individuate, sulla base di idonei progetti operativi."
- (9) Comma così modificato da comma 1, articolo 5, legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 che ha aggiunto dopo le parole "alle guardie giurate campestri" le parole ", provinciali e degli enti parco".
- (10) L'art. 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 dispone che: "1. Le funzioni di vigilanza e l'accertamento delle violazioni in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi dell'articolo 69 del dpr 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitati anche dal Dipartimento per le foreste e l'economia montana della Giunta regionale.
 - 2. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste e l'economica montana e dei servizi forestali regionali, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalla presente legge sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dello articolo 221 del codice di procedure penale.".
- (11) Comma aggiunto da art. 13 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.
- (12) Articolo così sostituito da comma 1, articolo 6, legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7, in precedenza sostituito da art. 14 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. In precedenza modificato da comma 4 art. 27 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.
- (13) Comma così modificato da comma 1, articolo 7, legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 che ha soppresso le parole "e definisce il fac-simile del tesserino di cui all'articolo 2".
- (14) Articolo così sostituito da comma 1, articolo 8, legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7.
- (15) Comma così modificato da art. 42 comma 1 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
- (16) Comma così sostituito da comma 1 art. 39 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 in precedenza introdotto dall'art. 42 comma 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6

Deliberazione della Giunta regionale n. 739 del 2 maggio 2012

OGGETTO: Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati". L.R. 31 gennaio 2012, n. 7.

Disposizioni esecutive di attuazione.

La legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, in conformità a quanto previsto dalle leggi nazionali citate all'articolo 1.

Con L.R. 31 gennaio 2012 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", sono stati modificati alcuni articoli della legge regionale n. 23/96.

Per un'omogenea applicazione delle norme regionali, si emanano le seguenti disposizioni esecutive d'attuazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 23/96.

1. TITOLO PER LA RACCOLTA

Per titolo per la raccolta si intende la ricevuta di versamento di un contributo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi stabilito nel suo ammontare, da un minimo di euro 5,00 a un massimo di euro 75,00 in funzione del periodo di validità del titolo, dai seguenti enti:

- a. comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza nonché nei comuni parzialmente montani;
- b. province per la restante parte del territorio regionale, salvo quanto previsto dalle successive lettere c), d) ed e);
- c. dagli enti gestori, nei territori appartenenti al demanio regionale;
- d. dall'ente gestore del parco, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, limitatamente alle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale; nei territori dei parchi naturali nazionali, insistenti sul territorio regionale, trova applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore;
- e. dal presidente della regola nel territorio regoliero.

Il titolo per la raccolta può essere rilasciato solo ai soggetti con età non inferiore a 14 anni. Ai minori di 14 anni è comunque consentita la raccolta purchè accompagnati da persona munita di titolo per la raccolta.

Il titolo può essere giornaliero, settimanale, mensile o annuale e ha validità nel solo ambito territoriale di competenza dell'ente. Deve essere conservato per tutto il periodo di validità e presentato unitamente ad un

documento d'identità in caso di accertamento da parte del personale incaricato della vigilanza.

La ricevuta di versamento deve garantire, ai fini dell'attività di vigilanza, la certezza del pagamento del previsto contributo. Deve pertanto riportare l'importo, i dati del titolare e il periodo di riferimento della validità del titolo.

Essa può rientrare, di norma, nelle seguenti principali forme di pagamento:

- ricevuta di versamento rilasciato direttamente dagli enti di cui all'art. 2 comma 1 o loro delegati;
- ricevuta bancaria (RIBA);
- ricevuta di versamento su c/c postale;
- altre ricevute definite dall'ente preposto.

Gli enti preposti stabiliscono con proprio provvedimento le eventuali nuove modalità organizzative per una efficace e agevole distribuzione dei titoli per la raccolta, avvalendosi anche di soggetti esterni opportunamente convenzionati.

I titoli possono essere differenziati in relazione alla qualità e alle caratteristiche del territorio, nonché al numero degli abitanti quale risulta dall'ultimo censimento. A tal fine il territorio può essere suddiviso in aree omogenee con attribuzione di un contingente determinato di permessi da rilasciare.

Conseguentemente possono essere differenziati anche i contributi previsti a titolo di rimborso spese a carico dei raccoglitori.

Il possesso del titolo alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà privata.

2. INDIVIDUAZIONE DELLE GIORNATE DI RACCOLTA

Gli enti preposti determinano, su base annua, le giornate nelle quali è consentita la raccolta e l'eventuale diversificazione tra diverse categorie di soggetti.

I proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari non sono soggetti alle limitazioni delle giornate di raccolta relativamente ai soli fondi in proprietà o in possesso.

3. LIMITI DI RACCOLTA

Il quantitativo massimo per persona al giorno di funghi raccoglibili è di kg 3, di cui non più di Kg 1 per ciascuna delle specie espressamente elencate nell'art. 3.

I funghi raccolti da un minore di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito agli accompagnatori già autorizzati.

I proprietari, gli usufruttuari, i conduttori del fondo e i loro familiari, non hanno limitazioni nella quantità di raccolta, relativamente ai soli fondi in proprietà o in possesso.

Per i titolari di agevolazioni alla raccolta, sulla base dei requisiti posseduti dal richiedente, l'Ente determina il quantitativo giornaliero massimo di funghi, nei limiti previsti all'art. 10, comma 1, lett. b), (fino al triplo del limite di 3 Kg/pro-capite/giorno) tenuto conto dell'estensione territoriale interessata all'agevolazione e della presenza sullo stesso ambito di altri soggetti autorizzati alla raccolta.

Per triplo della quantità prevista dal comma 1 dell'art. 3 si intende una quantità massima pari a 9 Kg, di cui non più di 3 Kg ciascuna delle specie ivi elencate.

4. DIVIETI DI RACCOLTA

Ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera c), per motivi selvicolturali la raccolta dei funghi epigei è vietata, fino al completo affrancamento degli impianti, nei boschi percorsi da incendio, nei boschi di nuovo impianto, nelle aree boscate oggetto di rinfoltimento, per la tutela e la protezione delle piantine messe a dimora e per consentire la rinnovazione naturale. La tabellazione è a carico del proprietario.

Resta salva, peraltro, la facoltà del proprietario o di chi abbia il godimento del fondo, di escludere l'accesso ai cercatori dotati di titolo per la raccolta, a tutela del proprio diritto di proprietà o di godimento, secondo i principi generali del diritto.

Tale divieto potrà essere manifestato in ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza dei terzi tale volontà, ivi compresa l'apposizione lungo i confini di adeguato numero di tabelle recanti tali divieto.

Gli enti preposti possono determinare con proprio provvedimento ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi oltre a quelle individuate all'art. 5.

I terreni oggetto di limitazioni della raccolta devono essere individuabili sul territorio da parte dei raccoglitori autorizzati.

5. AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Le autorizzazioni speciali previste dall'articolo 8, limitate alla effettiva necessità di attività didattiche, divulgative e di ricerca scientifica, non possono avere validità superiore all'anno e possono essere rilasciate anche per brevi periodi antecedenti alcune delle attività dì cui sopra

(mostre, seminari, ecc.) previa valutazione da parte della Direzione regionale competente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno è necessario, per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni, produrre domanda corredata da idonea documentazione inerente le attività didattico scientifiche che si intendono effettuare nel corso del periodo corrispondente alla richiesta.

Per l'autorizzazione speciale a tempo parziale, da rilasciarsi prima dello svolgimento delle attività sopracitate (mostre, seminari, ecc.), deve essere prodotta domanda almeno due mesi prima della manifestazione. Entro il 31 gennaio di ogni anno è necessario, inoltre, produrre idonea

relazione documentante le attività svolte l'anno precedente.

Gli ispettori micologi di cui al Decreto 29 novembre 1996, n. 686, attualmente dipendenti dalle ULSS che, per studi e ricerche attinenti ai compiti d'ufficio loro assegnati, intendono chiedere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8 devono far produrre la domanda dall'ULSS di appartenenza.

I titolari di tali autorizzazioni sono esonerati dalla presentazione della relazione di fine anno.

Il provvedimento autorizzativo individua nominativamente i soggetti titolari, indica le giornate in cui può essere effettuata la raccolta, l'ambito territoriale di validità (regionale o provinciale), nonché le quantità consentite entro i limiti stabiliti dall'art. 3.

Il possesso dell'autorizzazione speciale non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà privata.

6. AGEVOLAZIONI ALLA RACCOLTA

Gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della L.R. n. 23/96, come modificata dalla L.R. n. 7/2012, determinano su base annua le categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento, oltre a quelle previste dal comma 3 dello stesso articolo.

I raccoglitori possono beneficiare di particolari agevolazioni sulla base di provvedimenti approvati dagli enti preposti.

Con riferimento alle agevolazioni alla raccolta di cui all'articolo 10 della L.R. n. 23/96, le stesse sono concesse annualmente alle categorie di residenti precisate dal comma 2, lettere a), b) e c), in presenza di reddito imponibile del richiedente inferiore al 50 % dell'importo del primo scaglione di cui al Testo Unico sulle Imposte sui Redditi per l'anno 2011 e ovvero pari a € 7.500,00. Tale particolare stato di reddito deve essere documentato con certificazione annuale ISEE. Copia della

documentazione deve accompagnare il beneficiario ai fini del controllo previsto dall'articolo 12 della L.R. n. 23/96.

La residenza richiesta al fine del riconoscimento delle agevolazioni alla raccolta è riferita al Comune appartenente all'ambito territoriale dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione.

Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni, gli interessati ogni anno devono presentare all'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione un'autocertificazione, nella quale vengono indicate le condizioni per le quali si ritiene di avere diritto all'agevolazione (proprietario coltivatore diretto, gestore di boschi a qualunque titolo, utente di beni di uso civico e di proprietà collettive, socio di cooperative agro-forestali).

7. VIGILANZA - SANZIONI AMMINISTRATIVE - INTROITI

La vigilanza è demandata, oltre che ai soggetti istituzionali definiti all'articolo 12 della L.R. 23/96 anche alle guardie giurate, delle province e degli enti parco e delle Regole, dotate di specifico tesserino di riconoscimento secondo le norme vigenti.

In conformità a quanto prescritto dalla legge 689/81 la confisca si riferisce al "prodotto" della violazione, pertanto dovrà essere valutata caso per caso.

Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito la confisca riguarderà solo l'eccedente, in caso invece di violazione delle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.

In ogni caso, il confiscato viene distrutto in loco o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficienza.

Sulla base del combinato disposto dell'art. 13 comma 6 e dell'art. 16 comma 2 della L.R. 23/96, i proventi delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni alle disposizioni della legge stessa vengono trasferiti dai comuni, per una quota non inferiore al 70%, agli enti di cui all'articolo 2 della L.R. 23/96.

Gli introiti derivanti dai proventi dei versamenti dei contributi per la raccolta, vengono destinati per interventi di tutela e salvaguardia. Gli enti di cui all'articolo 2 della L.R. 23/96 possono destinare una quota non superiore al 30% per le spese generali per la realizzazione degli interventi stessi.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 comma 3 della L.R. 23/96, i soggetti incaricati della vigilanza trasmettono alla Giunta regionale copia del verbale di contestazione per la violazione delle disposizioni alla medesima legge.

8. ADEMPIMENTI DA PARTE DEGLI ENTI

Per necessità informative, statistiche e programmatorie, gli Enti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 23 del 1996, inviano alla Giunta regionale, entro 60 giorni dall'adozione, o, in alternativa, pubblicano sul proprio sito WEB i provvedimenti o regolamenti a carattere generale emanati in applicazione del medesimo articolo.

Entro il 30 giugno di ogni anno, gli enti di cui all'art. 2 inviano alla Giunta regionale, anche in modalità digitale, la relazione di cui all'articolo 16 contenente l'importo annuale riscosso dei versamenti dei contributi per la raccolta, l'entità dei proventi delle sanzioni amministrative e la modalità di utilizzo degli stessi.

9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I permessi già rilasciati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 7/2012 conservano la validità, insieme all'autorizzazione (tesserino), fino alla loro scadenza.

Le nuove richieste di raccolta sono soggette alle disposizioni della L.R. n. 7/2012 e, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il raccoglitore deve dotarsi di ricevuta (contributo versato) e di un documento di identità in corso di validità.







Università di Padova

FUNGHI VELENOSI

Il presente documento informativo si pone l'obiettivo di far meglio conoscere i funghi epigei più pericolosi, rinvenibili con maggiore freguenza nel territorio della Regione del Veneto.

La tossicità di questi funghi determina ogni anno numerosi ricoveri ospedalieri gravi e anche alcuni decessi. L'unica prevenzione che si può e si deve esercitare è quella che coniuga la conoscenza con la prudenza chiedendo sempre, nel dubbio, informazioni ai micologi del Servizio Sanitario Regionale (U.L.S.S.).

1 Amanita phalloides (velenoso mortale)



2 Amanita verna

(velenoso mortale)

Può essere scambiato con: Tricholoma sejuctum (non commestibile)



Può essere scambiato con: Melanoleuca subalpina (commestibile)



1 Amanita phalloides (Vaill.:

Fr.) Link


Lamarck

Nome italiano: Tignosa velenosa.

Simbionte delle latifoglie (eccezionalmente in abeti), in particolare querce, noccioli, ma anche castagni, carpini, faggi, nei boschi di pianura e submontani. Estate-autunno. Odore nullo, ma maleodorante negli esemplari vecchi, sapore di nocciola fresca. VELENOSO MORTALE

2 Amanita verna (Bull. : Fr.)

Nome italiano: Tignosa primave-



VELENOSO MORTALE

Ideazione e coordinamento a cura della Commissione regionale per il rilascio del tesserino per la raccolta dei tartufi ai sensi della L.R. n. 30/1988.

Consulenza micologica a cura del Comitato Scientifico dell'Associazione Micologica Bresadola Gruppo di Vicenza; foto di F. Serafin, C. Feltrin e F. Pobbe.

Direzione Turismo – UO Politiche per lo sviluppo turistico della montagna

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"

3 Amanita virosa (velenoso mortale)



4. Galerina marginata



Può essere scambiato con: Kuehneromyces mutabilis (velenoso mortale) (commestibile)



Può essere scambiato con:

Agaricus silvicola

(commestibile)

Può essere scambiato con: 5. Lepiota cristata Marasmius oreades (velenoso) (commestibile)



6. Cortinarius orellanus (velenoso mortale)



Può essere scambiato con: Armillaria mellea (commestibile)




3 Amanita virosa (Lamarck) Ber-

Nei boschi montani di conifere o misti. Ha un cappello glandiforme, il margine lobato, l'anello fioccoso, il gambo bambagioso e un bulbo a forma di cipolla. Piuttosto rara, ma abbondante nei luoghi di crescita.

Da fine estate all'autunno. Odore viroso, sapore sgradevole.

VELENOSO MORTALE

4 Galerina marginata (Batsch)



VELENOSO MORTALE

5 Lepiota cristata (Bolt.: Fr.) Kumm.

Specie minuta che ama crescere in luoghi erbosi, in prossimità di boschi, vicinanza di siepi, nei parchi e nei giardini

Fine estate, autunno. Si può riconoscere per il tipico umbone centrale che rimane bruno-rossastro e per la presenza di un anellino bianco. Odore sgradevole, acidopungente.

VELENOSO

6 Cortinarius orellanus Fries

Cresce isolato, o in pochi esemplari sparsi, esclusivamente sotto latifoglie, soprattutto querce, ma anche castagni, noccioli, faggi. Estate-fine autunno.Il colore della carne è gialla, sfumata di rossiccio.

Odore leggermente rafanoide, sapore acidulo.

VELENOSO MORTALE

7 Gyromitra gigas (tossico-mortale)



8 Clitocybe phyllophila (tossico)





9 Amanita pantherina (velenoso)



10 Amanita muscaria (tossico)



Può essere scambiato con: Morchella conica var.deliciosa (commestibile)



Può essere scambiato con: Clitopilus prunulus (commestibile)



Può essere scambiato con: Amanita rubescens (commestibile)



Può essere scambiato con: Amanita caesarea (commestibile)



7 Gyromitra gigas (Krombholz)

Cooke

Cresce in ambienti umidi ai margini di ceppaie di conifere, singola o in pochi esemplari. La mitra (= cappello) è di aspetto cerebriforme e il gambo è molto corto. Primavera inoltrata. Odore e sapore leggeri, non specifici.

TOSSICO e perfino MORTALE da crudo

8 Clitocybe phyllophila

(Pers.:Fr.)Kummer

E' una delle numerose Clitocybe bianche altamente pericolose, con habitat diversi e tra loro facilmente confuse. Cresce in boschi di latifoglia, in gruppetti numerosi e sparsi, in estate-autunno. La sporata è biancastra a differenza del Clitocybe prunulus che è rosa. Odore e sapore poco significativi.

TOSSICO

9 Amanita pantherina (D.C.:Fr.) Krombh.

Cresce in collina e in montagna, in boschi di latifoglie e di conifere. in estate e in autunno. E' caratterizzata dalle immutabili verruche farinose bianchissime che decorano un cappello nelle varie tonalità di marrone e per la costante striatura al margine. Ha una volva a cercine o a spirale e un anello mediamente basso. Odore nullo, sapore dolciastro.

VELENOSO

10 Amanita muscaria (D.C.:Fr.) Krombh.

Nome italiano: Ovulo malefico, fungo delle fiabe, piglia-mosche. Cresce in boschi di latifoglie e conifere in zone montane, in terreni acidi, in estate e in autunno. E' un fungo inconfondibile che raggiunge taglie notevoli, di una bellezza incomparabile.

Odore e sapore insignificanti.

TOSSICO

11 Entoloma sinuatum (tossico)



12 Tricholoma pardinum (tossico)



13 Lactarius torminosus (tossico)



14 Russula emetica (tossico)



Può essere scambiato con: Clitocybe nebularis (commestibile)



Può essere scambiato con: Tricholoma atrosquamosus (commestibile)



Può essere scambiato con: Lactarius salmonicolors (commestibile)



Può essere scambiato con: Russula aurea (commestibile)



11 Entoloma sinuatum (Bull.:

Fr.) Kumm.

Nome italiano: Il perfido.

E' un fungo carnoso, di taglia media o grande. Cresce da fine estate al tardo autunno in boschi di latifoglie, in preferenza querce e faggi. Odore e sapore fortemente farinoso, diventa sgradevole e nauseabondo negli esemplari troppo maturi.

TOSSICO

12 Tricholoma pardinum (Pers.)

Quélet

Nome italiano: Agarico tigrino. Fungo carnoso, massiccio, ricoperto da placche squamose grigio brunastre annerenti su uno sfondo più chiaro.

Cresce in estate, in gruppi di diversi individui, nei boschi montani di conifere e di latifoglie. Odore di farina, sapore dolce, farinoso.

TOSSICO

13 Lactarius torminosus (Sch.:

Fr.) Grav

Nome italiano: Peveraccio delle coliche. E' un fungo dai colori rosacei e con il margine molto peloso. Cresce in simbiosi con le betulle, in estate, tardo autunno. Odore forte, fruttato, sapore acre, acre-bruciante, così pure il latice bianco.

TOSSICO

14 Russula emetica (Sch. : Fr.) Pers.

Nome italiano: Colombina rossa. Si riconosce per il cappello di un bel rosso vivo, lucente, in netto contrasto con le lamelle e il gambo bianchissimi. Cresce a gruppi di pochi esemplari, in montagna, quasi esclusivamente in boschi umidi di conifere. Estate-autunno. Odore fruttato, sapore molto acre.

TOSSICO

15 Omphalotus oleariu (tossico)



16 Hypholoma fasciculare (tossico)



17 Agaricus xanthodermus (tossico)



18. Boletus satanas (tossico)



Può essere scambiato con: Cantharellus alborufescens (commestibile)



Può essere scambiato con: Armillaria tabescens (commestibile)



Può essere scambiato con: *Agaricus campestris* (commestibile)



Può essere scambiato con: Boletus luridus (commestibile)



15 Omphalotus olearius (D.C.:

Fr.) Fay.

Nome italiano: Fungo dell'olivo Cresce dall'estate all'autunno inoltrato, isolato o a gruppi cespitosi, sulle radici e alla base di diverse ceppaie: quercia, carpino, olivo, fico.

Carne aranciata. Odore debole, gradevole, sapore dolciastro.

TOSSICO

16 Hypholoma fasciculare

(Huds.: Fr.)K.

Nome italiano : Falso chiodino,

zolfino.

E' un fungo lignicolo che cresce cespitoso su vecchi tronchi e ceppaie sia di latifoglia che di aghifoglia praticamente tutto l'anno se si escludono i mesi invernali.

Odore non significativo, sapore decisamente amaro.

TOSSICO

17 Agaricus xanthodermus Genevier

Nome italiano: Prataiolo giallocromo. Cresce in autunno, in zone erbose, parchi, giardini, lungo i viottoli dei boschi. Specie abbastanza comune in pianura e località collina. Tipica la colorazione giallo-cromo intenso della base del gambo quando viene scalfita con l'unghia. Odore di fenolo o di inchiostro, sapore.

TOSSICO

18 Boletus satanas Lenz

Nome italiano: Boleto malefico Grosso "porcino" dal cappello biancastro, dai pori rossoaranciati e gambo ventricoso, obeso. Cresce nei boschi collinari caldi e asciutti, in terreno calcareo, sotto querce, castagni, carpini, mai in boschi di conifere. Estate-autunno. Odore debole, fetido nel maturo, sapore dolciastro.

TOSSICO